

## **Massime per Atto Ricercato: Determinazione n. 2 del 11/03/2010 - rif.**

Determinazione n. 2 del 11/03/2010 - rif. d.lgs 163/06 Articoli 130, 142, 144 - Codici 130.1, 142.1, 144.1

Nel contratto di concessione debbono essere stabilite le modalità di rendicontazione e di contabilizzazione dei lavori, in relazione alla fattispecie concreta, al fine di consentire al concedente di esercitare in maniera efficace il potere di controllo e vigilanza spettantegli. Non è obbligatorio ai fini di tale rendicontazione applicare le norme previste dal d.P.R. n. 554/99 per la contabilizzazione dei lavori affidati in appalto. Diversamente, il concessionario che riveste la natura di amministrazione aggiudicatrice è tenuto ad applicare per gli appalti affidati a terzi le norme del d.P.R. n. 554/99 relative alla contabilità dei lavori pubblici. Spetta al concessionario la nomina del direttore dei lavori e dei coordinatori per la sicurezza; può prevedersi nel contratto di concessione che il concedente esprima il gradimento sulla nomina di tali soggetti. Spetta al concedente la nomina dei collaudatori il cui costo può essere posto a carico del concessionario.

Determinazione n. 2 del 11/03/2010 - rif. d.lgs 163/06 Articoli 10, 142 - Codici 10.1, 142.1

Il contratto di concessione deve specificare i compiti del responsabile del procedimento, la loro estensione e le relative modalità di esercizio, così come debbono essere previsti gli ulteriori aspetti rilevanti sul piano esecutivo, quali le sanzioni per il mancato rispetto degli standard progettuali e tecnici, nonché l'approvazione di possibili varianti

Determinazione n. 2 del 11/03/2010 - rif. d.lgs 163/06 Articoli 144 - Codici 144.1

L'affidamento della concessione di lavori pubblici, indipendentemente dalla specificità dell'oggetto del contratto, può avvenire secondo le modalità previste all'articolo 144 e ss. ed all'articolo 153 (c.d. finanza di progetto). A prescindere dalle modalità di affidamento della concessione, il concessionario può eseguire i lavori direttamente ovvero affidarli a terzi; il concedente può imporre che almeno il 30% dei lavori siano affidati a terzi ovvero chiedere che, in sede di offerta, il concessionario indichi il valore dei lavori che intende appaltare a terzi.

Determinazione n. 2 del 11/03/2010 - rif. d.lgs 163/06 Articoli 142 - Codici 142.1

L'Eurostat individua tre principali forme di rischio nei rapporti di PPP per individuare se un'opera incida o meno sul bilancio pubblico: rischio di costruzione (è il rischio legato ai ritardi nella consegna, ai costi aggiuntivi, a standard inadeguati); rischio di disponibilità (è il rischio legato alla performance dei servizi che il partner privato deve rendere); rischio di domanda (è il rischio legato ai diversi volumi di domanda del servizio che il partner privato deve soddisfare). In particolare, nella decisione summenzionata, un'opera realizzata con il PPP non inciderà sui bilanci pubblici solo se il partner privato sostiene il rischio di costruzione ed almeno uno degli altri due rischi (rischio di disponibilità o rischio di domanda).

Determinazione n. 2 del 11/03/2010 - rif. d.lgs 163/06 Articoli 142 - Codici 142.1

Nella concessione di lavori pubblici l'imprenditore, di regola, progetta ed esegue l'opera ed attraverso la gestione e lo sfruttamento economico dell'opera stessa ottiene in cambio i proventi a titolo di corrispettivo per la costruzione, eventualmente accompagnato da un prezzo. Occorre precisare che ai sensi di quanto previsto dall'art.143, comma 9, del Codice rientrano a pieno titolo nella nozione di concessione tanto le ipotesi dove il concessionario assume, oltre al rischio di costruzione, il rischio di domanda (modello autostrade), quanto le concessioni in cui al rischio di costruzione si aggiunge il c.d. rischio di disponibilità (modello ospedali, carceri ecc.), sul quale si tornerà più diffusamente oltre. In assenza di alea correlata alla gestione, non si configura la concessione bensì l'appalto, nel quale vi è unicamente il rischio imprenditoriale derivante dalla errata valutazione dei costi di costruzione rispetto al corrispettivo che si percepirà a seguito dell'esecuzione dell'opera.

Determinazione n. 2 del 11/03/2010 - rif. d.lgs 163/06 Articoli 28 - Codici 28.2

Caratteristica peculiare dell'istituto concessorio è l'assunzione da parte del concessionario del rischio connesso alla gestione dei servizi cui è strumentale l'intervento realizzato, in relazione alla tendenziale capacità dell'opera di autofinanziarsi, ossia di generare un flusso di cassa derivante dalla gestione che consenta di remunerare l'investimento effettuato.